

13 giugno 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

B&B esclusi dal Fondo Perduto

Le strutture ricettive dimenticate dal Legislatore Covid-19

Autore: Redazione Fiscal Focus

Con Prow. Prot. n. 0230439/2020 del 10 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello da utilizzare per la presentazione delle istanze di riconoscimento del contributo a fondo perduto ex art. 25 del Decreto 19 maggio 2020, n. 34 (cd "Decreto Rilancio"). A partire da lunedì prossimo quindi la platea di beneficiari potrà iniziare a trasmettere la richiesta per quel beneficio a costo zero tanto atteso dai soggetti colpiti dalla crisi economica generata dalla diffusione del Covid-19. Dagli aspiranti beneficiari risulteranno in ogni caso escluse alcune categorie di soggetti che, benché abbiano risentito quanto gli altri degli effetti della crisi, la norma ne esclude esplicitamente l'ambito applicativo.

I criteri soggettivi di accesso al Fondo Perduto - Destinatari della misura di cui all'art. 25 sono i soggetti titolari di partita IVA attiva alla data di presentazione della domanda esercitano **attività di impresa o di lavoro autonomo** o che conseguono **reddito agrario** con ricavi o compensi fino a 5 milioni. Rimangono in ogni caso esclusi dal perimetro soggettivo:

- gli enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir;
- i soggetti di cui all'art. 162-bis del Tuir;
- i lavoratori dipendenti;
- i professionisti e co.co.co iscritti alla Gestione Separata e i lavoratori dello spettacolo, che abbiano diritto all'indennità di 600 euro;
- i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (dottori commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti, etc.).

Oltre a questi, dovranno poi ritenersi esclusi anche i soggetti che, pur in possesso dei requisiti soggettivi, non rispettano i requisiti dimensionali previsti dalla norma. Discorso a parte per le richieste che, superando l'importo di 150.000 euro di contributo erogabile, saranno soggette agli obblighi antimafia ai sensi decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il caso dei Bed & Breakfast – Come noto, uno dei settori più colpiti dalla crisi riguarda il settore turistico; per tale motivo, nel presente contributo si intende approfondire il caso dei Bed & Breakfast, ossia quelle strutture ricettive di derivazione anglosassone, tipicamente a conduzione familiare, in cui una parte della abitazione privata viene messa a disposizione di ospiti per il solo pernottamento ed il servizio di prima colazione. Solitamente, infatti, la gestione degli spazi e degli ospiti è organizzata dallo stesso proprietario (famiglia) dell'intera struttura che non necessita di un'organizzazione di mezzi e di personale dipendente, in quanto rende il servizio in modo saltuario, spesso stagionale, senza che siano configurabili i requisiti di professionalità e continuità tipici dell'attività imprenditoriale (di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile).

La disciplina fiscale di tali strutture è stata spesso oggetto di contestazioni, registrando altalenanti posizioni di prassi e di giurisprudenza, ma, nel caso in cui il B&B presenti le caratteristiche appena descritte, in capo al proprietario:

- non vi sarà alcun obbligo di apertura della partita IVA né di iscrizione al Registro delle Imprese: ai fini IVA, infatti, l'art. 4 sancisce l'esclusione dal campo di applicazione IVA a tutte le attività prive del carattere di professionalità e continuità;
- si genererebbe un reddito di natura diversa, ex articolo 67 D.P.R. 917/1986 per gli incassi derivanti dai servizi resi; diversamente, nel caso di attività imprenditoriale, il reddito prodotto avrebbe natura di reddito d'impresa, tassabile ai sensi dell'articolo 55 del Tuir.

Benché la legge nazionale (art. 23 della L. 27.3.2001 n. 122) abbia demandato alle Regioni la competenza regolamentare di tali attività, per cui occorre rifarsi a quanto disposto dall'ente locale ai fini della possibile qualificazione di attività imprenditoriale, ad oggi circa il 70% delle strutture presenti sul territorio italiano non possiede i requisiti per essere definita tale.

Riprendendo quindi quanto disposto dall'articolo 25 del Decreto Rilancio, ne consegue che tali strutture, che indubbiamente risentiranno della crisi anche durante la stagione estiva ormai alle porte, **non potranno presentare la richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto in quanto soggetti "privati"**.

Non solo: se si considera che la maggior parte delle disposizioni contenute nei decreti Covid-19 sono rivolte a professionisti e imprese così come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003, che, in particolare, considera impresa "ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica...un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica", si intuisce come le predette strutture siano rimaste escluse, oltre che dal fondo perduto, anche da quasi tutte le altre misure di sostegno introdotte per contenere gli effetti della crisi.

CORSO ONLINE + QUADERNO

FINANZIAMENTI FINO A 25.000€
Come richiederli

SCOPRI DI PIÙ

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it